

- [ARCHIVIO](#)
- [REDAZIONE E AUTORI](#)
- [ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER](#)

• [ABBONATI](#)



**DIRITTO** 22/02/2021

## Risoluzione del mutuo con vincolo di destinazione delle somme erogate



[Luigi Aloisio](#)

*La "finalizzazione" del prestito, sia essa di tipo legale o convenzionale (clausola di destinazione), non ammette deroghe e deve sempre essere considerata dal mutuatario.*

Dare una somma di denaro è un'ipotesi possibile e frequente, ma la qualificazione dell'operazione merita un approfondimento. Certamente, se la somma ricevuta deve essere restituita, si rientra nel paradigma del contratto di mutuo. E se nel contratto è prevista anche una specifica destinazione della somma erogata? La risposta è contenuta nella sentenza della **Cassazione civile, sez. I, 25.01.2021, n. 1517**, sul **mutuo concesso con vincolo di destinazione delle somme erogate**. Esistono 2 figure di mutuo di scopo: una di origine **legale**, in cui, cioè, le somme erogate sono per legge destinate all'effettuazione di una determinata, peculiare attività o al raggiungimento di un certo risultato specifico; l'altra di origine **convenzionale**, in cui la "finalizzazione" del mutuo discende in via esclusiva dal contratto che viene stretto tra mutuante e mutuatario. Per individuare un mutuo di scopo, dunque, occorre che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato da raggiungere, nel concreto, risponda a uno **specifico interesse** pubblico, quando si tratta di mutuo di scopo legale; oppure che ricomprenda o in ogni caso coinvolga, nell'ipotesi invece del mutuo di scopo convenzionale, un diretto interesse (non solo del mutuatario, ma anche) proprio della persona del mutuante. In tale

ultimo caso, occorre che il testo contrattuale contenga un **patto o clausola** (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo chiaro che l'erogazione è vincolata a una data, specifica utilizzazione.

Nel concreto della fattispecie, lo scopo serve a differenziare la relativa operazione dallo "*schema tipico del mutuo*": il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto. Quando è mancata la realizzazione della finalità prevista, il contratto è risolubile per inadempimento del mutuatario, a iniziativa del mutuante. Nello stesso tempo, è da precisare che la mera enunciazione, nel testo contrattuale, di una specifica **destinazione delle erogande somme** non indica che la destinazione ha carattere vincolante e anzi esclusiva: come per contro pretende, in sé stessa, la figura del mutuo di scopo. La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.

Nel caso di **mutuo di scopo convenzionale**, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all'effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato dalla circostanza che all'inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto. Alla luce dei principi espressi in precedenza, nel caso concreto esaminato dalla Corte di Cassazione, l'operazione di "*ripianamento*" di debito a mezzo di nuovo "*credito*", che la banca già creditrice ha realizzato mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra nemmeno gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione.